

Comunicato Ufficiale n. 01 – del 04/05/2017
Stagione sportiva 2017

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Relativamente al reclamo sporto dalla Società Roma 7 Pattinaggio in data 16/04/2017, inerente alcune presunte irregolarità riscontrate durante lo svolgimento dei Campionati Regionali Corsa su Strada, Lazio, disputatisi a Terni in data 02/04/2017;

RILEVATO che l'art. 64 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, al comma 2, recita che *"i Giudici Sportivi Territoriali sono competenti esclusivamente per i Campionati e le competizioni di ambito territoriale"*;

RILEVATO inoltre che, ai sensi dell'art. 69 di detto Regolamento, il reclamo deve essere preannunciato per iscritto al Giudice di Gara nello stesso giorno ed al Giudice competente entro le ore 12:00 del giorno seguente a quello di svolgimento della gara;

TENUTO CONTO che il reclamo, viceversa, è stato indirizzato ad un Giudice incompetente (anziché al Giudice Sportivo Regionale al Giudice Sportivo Nazionale) e ben oltre i termini previsti dal Regolamento (14 gg. dopo lo svolgimento della gara);

RESPINGE

Il reclamo sporto dalla ROMA 7 PATTINAGGIO ed incamera la relativa
tassa pagata.

F.to Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Claudio Danese